

## **TI\_GERICHTE 15.2018.17 vom 24. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2018.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.17)

FR: TI\_GERICHTE 15.2018.17 du 24 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 15.2018.17 del 24 gennaio 2019

### **Regeste**

Ricorso contro il pignoramento di un fondo iscritto a registro fondiario a nome della moglie dell'escusso

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Salvo che la legge disponga altrimenti, il debitore risponde in principio delle sue obbligazioni soltanto con i beni che gli appartengono. Ciò non esclude tuttavia il pignoramento di beni detenuti da terzi, anche quando questi ultimi ne rivendicano la proprietà (art. 95 cpv. 3 LEF; DTF 117 III 31 consid. 3). Per quanto attiene in particolare ai beni immobili, l'art. 10 cpv. 1 RFF prevede che i fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono essere pignorati solo se il creditore rende verosimile che il debitore ne ha acquistata la proprietà senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza) (n. 1) o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso (n. 2) oppure che l'iscrizione è errata (n. 3). Secondo la giurisprudenza, quest'ultima ipotesi dev'essere interpretata in modo ampio (DTF 107 III 35 consid. 2; 114 III 90 consid. 3/a; 117 III 31 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5P.241/2001 dell'8 ottobre 2001, consid. 4/c/aa): è realizzata segnatamente ove il debitore abbia alienato l'immobile in circostanze che giustificano la revoca dell'atto che ha determinato il trapasso di proprietà giusta gli art. 285 e segg. LEF. È sufficiente in tal caso che il creditore renda verosimile la revocabilità dell'atto (DTF 114 III 91 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A\_144/2008 dell'11 aprile 2008, consid. 3.3; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 4).

#### **E. 4**

Nel caso in rassegna, a differenza della fattispecie esaminata nella sentenza di questa Camera appena citata, il pignoramento è stato preceduto da un sequestro (consid. B). Ora, il creditore che intende far sequestrare beni appartenenti apparentemente a terzi deve rendere verosimile ch'essi sono in realtà di proprietà del debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 107 III 35, consid. 2), oppure che sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 e segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018, consid. 6.1). Ove il fondo iscritto a registro fondiario a nome di un terzo sia stato preventivamente sequestrato (come nel caso in esame: v. sopra ad B), l'ufficio d'esecuzione incaricato di eseguirne il pignoramento può dunque, in principio, partire dal presupposto che il creditore abbia reso verosimile le predette circostanze dinanzi al giudice del sequestro, dal momento che la giurisprudenza relativa all'art. 10 RFF si applica anche alla pronuncia dei sequestri vertenti su fondi formalmente intestati a terzi

(sopraccitate sentenze del Tribunale federale 5P.241/2001, con sid. 4/c/aa, e 5A\_144/2008, consid. 3.3). Nel caso di specie, l'operato dell'UE resiste quindi alla critica, perlomeno nella misura in cui la resistente non fa valere fatti nuovi rispetto a quanto da lei sostenuto nella procedura di opposizione al sequestro del 22 maggio 2015.

#### **E. 5**

Ad ogni modo, va rilevato che in quella procedura di opposizione, in sede di reclamo questa Camera ha già avuto modo di stabilire che la donazione del noto fondo è verosimilmente da considerare revocabile nel senso dell'art. 288 cpv. 1 LEF con sentenza (14.2017.177 già citata, consid. 6.3) passata in giudicato (l'istanza di revisione inoltrata da RI 1 è stata dichiarata inammissibile con decisione del 27 settembre 2018). Dagli atti di causa è infatti emerso che la donazione del noto fondo era avvenuta contestualmente ai provvedimenti di sequestro ordinati in Italia dal Giudice per le indagini preliminari il 20 dicembre 2013 nei confronti del padre e delle sorelle del debitore. Ed è pure risultato che l'escusso aveva regalato l'immobile alla moglie pochi mesi dopo essere stato convenuto dalle resistenti dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, chiamato a decidere in particolare sulla richiesta delle società resistenti di procedere al sequestro conservativo dei suoi beni (sentenza della CEF sopra citata, consid. 6.2/b). A fronte delle predette circostanze, contrariamente a quanto sostiene (nuovamente) la ricorrente in questa sede, il debitore poteva plausibilmente attendersi un sequestro e un'esecuzione da parte delle società resistenti, sicché è plausibile ch'egli abbia donato l'immobile in questione con l'intenzione (perlomeno al grado del dolo eventuale) di sottrarlo ai suoi creditori. Come già rilevato nella decisione summenzionata (consid. 6.3), va inoltre presunta la riconoscibilità di tale intenzione per la moglie giusta l'art. 288 cpv. 2 LEF, non avendo quest'ultima reso almeno verosimile il contrario. E anche dal profilo temporale è stato infine stabilito che il trasferimento di proprietà alla moglie è presumibilmente stato effettuato meno di cinque anni prima della promozione dell'esecuzione a convalida del sequestro, avvenuta il 27 gennaio 2016 (consid. B).

#### **E. 6**

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell'UE di procedere al pignoramento dell'immobile si rivela corretta dal profilo dell'art. 10 cpv. 1 n. 3 RFF, tale norma avendo per scopo di permettere una procedura di esecuzione forzata conforme al diritto materiale (DTF 114 III 91 consid. 3/a). Non porta a diversa conclusione la circostanza secondo cui l'organo esecutivo ha emesso un attestato di carenza di beni (ACB) provvisorio soltanto contestualmente al verbale di pignoramento. Le condizioni per pignorare un fondo intestato a un terzo devono infatti essere rese solo verosimili. Orbene, al momento in cui l'UE ha pignorato il fondo era evidente che il suo valore era insufficiente a soddisfare tutti i creditori (le resistenti procedono per l'incasso di fr. 127'155'000.– oltre ad accessori) e che il verbale di pignoramento sarebbe quindi valso anche come ACB provvisorio. Alla ricorrente rimane, sia come sia, la facoltà di contestare il pignoramento con un'azione di rivendicazione (sotto consid. 7).

#### **E. 7**

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Va tuttavia rilevato d'ufficio che l'UE non ha avviato la procedura di rivendicazione come impone l'art. 10 cpv. 2 RFF, ragione per cui occorre ordinare a quest'ultimo di provvedervi immediatamente, assegnando alle società resistenti il termine di 20 giorni per promuovere l'azione di contestazione della rivendicazione di proprietà di RI 1, risultante dal registro fondiario (art.

108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF).

### **E. 8**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. È fatto d'ufficio ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di assegnare alle società PI 2 , PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ un termine di 20 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di RI 1 sul fondo pignorato n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – , ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.